**della Commissione economia e lavoro**

**sull'iniziativa parlamentare 22 giugno 2020 presentata nella forma elaborata da Fabrizio Sirica e cofirmatari per la modifica dell'art. 20 della Legge per l'innovazione economica (Sanzioni ad aziende beneficiarie di sussidi e che effettuano licenziamenti collettivi nonostante fatturati in utile) “Ricevono i sussidi e licenziano… questa non è responsabilità sociale!”**

# RICHIESTA DELL'ATTO PARLAMENTARE

L'atto parlamentare in oggetto chiede di modificare l'art. 20 della Legge per l'innovazione economica (LInn) del 14 dicembre 2015 in modo da introdurre sanzioni ad aziende beneficiarie di sussidi che effettuano licenziamenti collettivi nonostante abbiano realizzato degli utili.

La richiesta di modifica in oggetto era già stata avanzata nel rapporto di minoranza redatto dall'iniziativista e cofirmatari sul messaggio 11 dicembre 2019 concernente la Legge per l'innovazione economica (LInn): stanziamento di un credito quadro di CHF 20'000'000 per l'adozione di misure a sostegno dell'innovazione nel periodo 2020-2023, programma e modifica di legge.

# LA POSIZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO

Il Consiglio di Stato, con messaggio no. 8067, invita a respingere l'iniziativa parlamentare elaborata in oggetto, ricordando, da un lato, quanto già messo in atto sul fronte del monitoraggio e della revoca degli aiuti e illustrando, dall'altro, presunte criticità d'applicazione tali da rendere la modifica di legge di difficile applicazione. Le principali argomentazioni dell'esecutivo saranno sviluppate, con replica, nei punti seguenti.

## 2.1 Scopo della legge

Una delle principali e ricorrenti argomentazioni sostiene che la LInn non sia una legge a tutela del mercato del lavoro, ma di promovimento economico.

Già nell’ambito del rinnovo del credito quadro per l'attuale quadriennio si sono scontrate due visioni di fondo, quella dell'Esecutivo e della maggioranza del Parlamento ritiene per l'appunto che l'innovazione sia da giudicare solo nel prodotto, che dunque come elemento preponderante per l'assegnazione di un sussidio vi sia questo criterio. Dal punto di vista della minoranza parlamentare e anche in questo caso, commissionale, non si può ritenere un'azienda innovativa se non contempla tutta una serie di criteri di sostenibilità sociali ed ecologici.

E a bene vedere, sin dall'introduzione di questa legge e in modo ancor più evidente in seguito all'ultima revisione integrale risalente al 2015, il Consiglio di Stato riconosce di essersi mostrato attento alle tematiche relative al mercato del lavoro nell'attuazione di questa legge, sia per quanto riguarda gli aspetti salariali, sia per quanto riguarda l'assunzione di personale residente. Al punto che l'intero corpus legislativo della LInn (legge, regolamento, decreti esecutivi e direttive) è stato interessato da diverse modifiche volte ad accrescere la tutela dell'occupazione, specie residente, nelle aziende che beneficiano di un sussidio, anche sulla spinta di numerosi atti e interventi parlamentari (si vedano in particolare i messaggi n. 7060, 7557 e 7768 e i relativi rapporti commissionali).

Questa ulteriore modifica si inserirebbe perfettamente nel solco di questi criteri aggiuntivi, frutto di un'evidente sensibilità accresciuta, che possiamo asserire oggi imprescindibile in Ticino. Il nostro Cantone è infatti interessato da troppi e gravi problemi sul mercato del lavoro, e nonostante ciò ha pochissimi strumenti per intervenire, al suo livello istituzionale, per arginare queste problematiche. Qualsiasi occasione, come lo è questa, è da sfruttare.

## 2.2 Licenziamenti già regolamentati

A detta dell'Esecutivo già con il diritto attuale è dato un rapporto tra sostegno a progetti e licenziamenti. Il Consiglio di Stato ricorda che quando i competenti servizi vengono informati in merito a eventuali licenziamenti operati da aziende che hanno beneficiato di un contributo ai sensi della LInn, indipendentemente dal carattere "collettivo" o meno delle disdette, verificano se le riduzioni del personale annunciate modifichino o meno la natura dei progetti d'innovazione a cui è stato concesso un sussidio. Nel caso in cui i licenziamenti dovessero toccare reparti aziendali oggetto del sussidio, l'azienda beneficiaria può incorrere in una decisione di revoca e restituzione del contributo, venendo a cadere i presupposti sulla base dei quali lo stesso è stato concesso.

A mente della minoranza commissionale questa regolamentazione è positiva, **ma insufficiente**. L'intento dell'iniziativa, sostenuto dal presente rapporto, è quello di allargare tale criterio non solo al reparto interessato dal sussidio, ma all'intero stabilimento aziendale. Nel solco della riflessione descritta poco sopra, non possiamo ritenere che un'azienda sia innovativa e da sostenere economicamente, addirittura con contributi a fondo perso, se in un reparto produce innovazione, ma sotto lo stesso tetto attua comportamenti socialmente irresponsabili.

Riteniamo che un'azienda che produce degli utili abbia la possibilità economica di attuare comportamenti responsabili nei confronti dei propri dipendenti, e sicuramente il licenziamento collettivo non è tra questi. Con la posizione del Consiglio di Stato e della maggioranza commissionale siamo al paradosso che lo stato potrebbe finanziare aziende che licenziano e si riorientano verso altri mercati. Se lo vogliono fare, che perlomeno non lo facciano con i soldi dei contribuenti.

## 2.3 Licenziamenti collettivi

Il messaggio del Consiglio di Stato si sofferma su un aspetto che merita approfondimento e riflessione. Effettivamente la nozione di "licenziamento collettivo", regolato dal Codice delle obbligazioni (CO) all'art. 335d e seguenti, risulta di difficile applicazione, poiché per appurare l'eventuale adempimento dei criteri dei licenziamenti collettivi sarebbe necessaria una sentenza definitiva del giudice civile: non spetta infatti al Consiglio di Stato determinare la natura giuridica di un licenziamento.

Tenendo conto di quest'aspetto il presente rapporto propone una modifica del nuovo articolo, di questo tenore:

f) l'azienda beneficiaria effettua un numero superiore a 20 licenziamenti nell'arco di sei mesi, con motivazioni basate sulla ristrutturazione aziendale, nonostante il fatturato del gruppo a cui appartiene (o se non appartenente ad un gruppo, dell'azienda medesima) segni un utile.

Il principio del nuovo articolo, modificato rispetto alla formulazione iniziale dell’iniziativa, è volto a specificare più chiaramente e senza riferimenti a nozioni regolate dal codice delle obbligazioni il numero e la natura dei licenziamenti.

Si inserisce un numero specifico, 20 licenziamenti nell’arco di sei mesi. In questo modo è chiaro che si è di fronte ad una ristrutturazione aziendale. D'altro canto, rispetto alla prima formulazione, si fa esplicito riferimento al gruppo di appartenenza, o nel caso in cui sia un'azienda a sé stante, viene anche questo specificato.

# CONCLUSIONE

In conclusione con il presente rapporto la minoranza della Commissione economia e lavoro propone **di aggiungere alla Legge per l'innovazione economica, una nuova lett. f) al cpv. 1 dell'art. 20, con questo tenore:**

*f) l'azienda beneficiaria effettua un numero superiore a 20 licenziamenti nell'arco di sei mesi, con motivazioni basate sulla ristrutturazione aziendale, nonostante il fatturato del gruppo a cui appartiene segni un utile.*

Per la minoranza della Commissione economia e lavoro:

Massimiliano Ay, relatore

Forini - Isabella - Noi - Sirica

Disegno di

**Legge**

**per l'innovazione economica (LInn) del 14 dicembre 2015;**

modifica del …

IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

* vista l'iniziativa parlamentare elaborata 22 giugno 2020 presentata da Fabrizio Sirica e cofirmatari per la modifica dell'art. 20 della Legge per l'innovazione economica,
* visto il messaggio del Consiglio di Stato n. 8067 del 13 ottobre 2021,
* visto il rapporto di minoranza della Commissione economia e lavoro n. 8067 R2 del 28 febbraio 2023,

decreta:

**I**

La legge per l'innovazione economica (LInn) del 14 dicembre 2015 è modificata come segue:

**Art. 20 cpv. 1 lett. f)**

f) l'azienda beneficiaria effettua un numero superiore a 20 licenziamenti nell'arco di sei mesi, con motivazioni basate sulla ristrutturazione aziendale, nonostante il fatturato del gruppo a cui appartiene segni un utile*.*

**II**

1La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2Essa entra in vigore immediatamente.